



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL  
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle  
cure


N. Uff. 02 ex DGFD - Competenze in materia farmaceutica  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Risposta al Foglio del

N. \_\_\_\_\_

Allegati: 0

OGGETTO:



Spazio riservato per l'apposizione <sup>Roma</sup> 20  
dell'etichetta di protocollo:

F. L. Q. n. 1204/4

Federfarma Nazionale  
Via Emanuele Filiberto, 190  
00185 ROMA

Federfarma Bergamo  
Via E. Novelli, 6  
24122 BERGAMO

e, per conoscenza

Ufficio Legislativo  
SEDE

## Sostituzione del socio

Si fa seguito alla nota di questa Direzione Generale, n.21458, del 28 marzo u.s., per rappresentare quanto segue.

La nota predetta ha ripreso e confermato gli orientamenti già espressi da questa Direzione generale, sulla base del quadro normativo richiamato da codesta Fedefarma Bergamo, con nota del 20 febbraio u.s.

La questione della sostituibilità del socio/direttore di farmacia, in presenza delle condizioni di cui all'art.11 della legge 475 del 1968, con altro farmacista non socio, è stata successivamente oggetto di approfondimenti da parte di questa Amministrazione, alla luce dell'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27.

Alla luce di tali approfondimenti, si ritiene che, sulla questione proposta, si possa e si debba giungere a conclusioni difformi da quelle indicate sulla base delle previgenti disposizioni, per le considerazioni di seguito esposte.

Prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 27 del 2012, la normativa vigente affidava, in via ordinaria, la direzione della farmacia al titolare della stessa, in caso di farmacia a titolarità individuale (articolo 11, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificata dalla legge n. 362 del 1991), o a uno dei soci, in caso di titolarità conferita a una società di farmacisti (articolo 7, comma 3, della citata legge n. 362 del 1991).

Il comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 475/1968 e successive modificazioni prevedeva, però, che, su domanda del titolare individuale, l'unità sanitaria locale competente per territorio potesse

autorizzare la sostituzione temporanea del titolare stesso con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia, nelle ipotesi elencate nella stessa norma (e cioè in caso di infermità del titolare, di gravi motivi di famiglia, di gravidanza, parto e allattamento, di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia, di servizio militare, di chiamata a funzioni pubbliche elettive o di incarichi sindacali elettivi a livello nazionale e di ferie).

Analoga disposizione non era stata esplicitamente introdotta con riferimento alla farmacia assegnata a una società di farmacisti. Tale omissione poteva indurre l'interprete a ritenere che, per il legislatore, la presenza di più soci, tutti idonei a ricoprire il ruolo di direttore della farmacia, consentisse di escludere qualsiasi ipotesi di ricorso, sia pur temporaneo, a un direttore esterno. In tal senso si era orientata anche questa Direzione generale.

Ora, il comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 1/2012, come sostituito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, ha stabilito che *“La direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale”*.

Attraverso questa formulazione, il legislatore ha previsto (sia pur implicitamente) una nuova ipotesi di sostituzione nella direzione della farmacia, applicabile a tutte le farmacie private.

In base alla predetta disposizione, il titolare della farmacia privata è tenuto, al raggiungimento dell'età pensionabile, ad affidare la direzione della farmacia ad altro professionista avente i requisiti di legge.

Per le società di farmacie, in caso di raggiungimento della predetta età da parte del socio direttore, la direzione dovrà essere affidata ad altro socio, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 362 del 1991.

Nel caso, però, in cui nessun socio abbia un'età inferiore a quella oltre la quale non è più consentito mantenere la direzione della farmacia, la società potrà affidare la direzione a un farmacista esterno, in alternativa all'acquisizione di un nuovo socio avente i requisiti di età, in quanto la soluzione dell'ampliamento del numero dei soci non è stata imposta dal legislatore, nel momento in cui ha introdotto la disposizione del comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 1/2012.


Quest'ultima previsione legislativa deve intendersi, dunque, come derogatoria rispetto alla preesistente disciplina che escludeva il ricorso a farmacisti esterni per la direzione della farmacia di cui è titolare una società di farmacisti.

La scelta recentemente operata dal legislatore fornisce validi elementi per sostenere, fatti salvi eventuali ulteriori approfondimenti che potranno essere indotti dal consolidarsi di una giurisprudenza in materia, che anche nelle ipotesi, temporanee, previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 475 del 1968 e successive modificazioni, qualora non risulti possibile sostituire il socio direttore di farmacia con altro

socio, detta sostituzione possa essere effettuata ricorrendo ad un farmacista non socio. Sarebbe contraddittorio, infatti, ritenere non ammesso il temporaneo ricorso a un direttore esterno alla società, ora che tale ricorso è stato addirittura imposto, in caso di superamento del sessantacinquesimo anno di età da parte di tutti i soci, per un periodo indeterminato, commisurato alla permanenza in vita dei soci medesimi.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Marcella Marletta



*Referente: Dott.ssa Orietta Burelli*